



Comunicazione 01/2026

FACOLTÀ RICONOSCIUTE ALL'ASSOCIATO NEL CASO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si informa che, sulla base della normativa vigente, gli Associati, che hanno interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda, perdono i requisiti di partecipazione al FOPDIRE.

Al riguardo, gli artt. 11 e 14 del D. Lgs. 252/2005 (di seguito "Decreto") come declinati negli artt. 10 e 12 dello Statuto, prevedono le seguenti facoltà di utilizzo della posizione previdenziale maturata presso il Fondo:

- 1) **Trasferimento dell'intera posizione individuale** presso altro fondo pensione al quale si acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, anche se non sono decorsi i due anni di partecipazione al Fondo;
- 2) **Riscatto parziale**, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- 3) **Riscatto totale della posizione individuale maturata:**
 - a) per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - b) per il caso di decesso dell'Associato; la facoltà deve essere esercitata dagli aventi diritto (eredi o soggetti designati nell'Area Riservata) entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni;
 - c) per cause diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
- 4) **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA parziale o totale** nel caso si posseggano i requisiti di cui all'art. 11, commi 4 e 4 bis del Decreto;
- 5) **Prestazione pensionistica in capitale e/o in rendita** nel caso si posseggano i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- 6) **Mantenimento della posizione individuale** in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Associato.

Nelle sezioni del sito *web* del Fondo “Documenti” e “Modulistica” sono riportate le informazioni per l’esercizio delle facoltà sopra indicate.

Si informa infine che nel caso di esercizio delle facoltà che determinano la liquidazione dell’intera posizione previdenziale (trasferimento ad altro fondo pensione, riscatto totale, RITA totale, prestazione pensionistica in capitale e/o rendita), cessa il rapporto di partecipazione con il Fondo.

In relazione alla Deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, si informa che l’Associato potrà accedere all’Area Riservata del sito *web* del Fondo fino al 30 giugno dell’anno successivo alla data di liquidazione dell’intera posizione previdenziale. Pertanto, entro il termine indicato, l’Associato dovrà recuperare dall’Area Riservata la documentazione di interesse. Su tale aspetto, il Fondo invierà una specifica comunicazione.

Roma, 19 maggio 2026

Maurizio Cicà
Il Presidente FOPDIRE